



COMUNE DI GENOVA

Direzione Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4279

ADOTTATO IL 24/07/2025

ESECUTIVO DAL 24/07/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ANNULLAMENTO, DA PARTE DEL TAR LIGURIA, DELLA LETTERA "J" DELL'ART. 11 C. 23 NORME GENERALI DEL PUC, INTRODotta CON AGGIORNAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 19 DEL 18 APRILE 2023 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 39 DEL 18 LUGLIO 2023

Visti:

- l'art. 107 - *Funzioni e responsabilità della dirigenza* del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 77 - *La funzione dirigenziale* e 80 - *Competenze dei dirigenti* dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4 - *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*, 16 - *Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali* e 17 - *Funzioni dei dirigenti* del D.lgs 165/2001;
- l'art. 43 - *Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato* della L.R. 36/1997;
- il PUC in vigore dal 3 dicembre 2015;

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18 aprile 2023, ad oggetto "*Incentivi alla riqualificazione ambientale e semplificazione nell'attuazione degli interventi mediante modifica alle Norme Generali e di Conformità del PUC*", veniva introdotta nelle Norme Generali del PUC la fattispecie "j" dei manufatti diversi dagli edifici, di cui al paragrafo 23 dell'Art. 11) - *Parametri urbanistico edilizi*;
- che l'aggiornamento al PUC di cui al punto precedente veniva approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 39 del 18 luglio 2023, ad oggetto: *“Controdeduzioni alle osservazioni alla D.C.C. n. 19/2023, recante incentivi alla riqualificazione ambientale e semplificazione nell'attuazione degli interventi mediante modifica alle Norme Generali e di Conformità' del PUC, con approvazione delle stesse modifiche e presa d'atto del loro mancato assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”*;

- che un gruppo di cittadini ha proposto ricorso innanzi al TAR della Liguria, rubricato con n. 666/2023 del Registro Ricorsi, per l'annullamento di un titolo edilizio rilasciato dal Comune relativo ad intervento rientrante nella fattispecie “j” dei manufatti diversi dagli edifici, oltre che per l'annullamento dello stesso aggiornamento al PUC, relativamente alla sola lettera “j” dell'art. 11 c. 23 delle Norme Generali;

Vista la Sentenza del TAR n. 331/2025 del 29 gennaio 2025, pubblicata in data 25 marzo 2025, che ha accolto il ricorso suddetto e, per l'effetto, ha annullato l'aggiornamento al PUC citato in premessa, relativamente all'introduzione della suddetta fattispecie di manufatti diversi dagli edifici;

Considerato:

- che risulta attualmente ancora percorribile un eventuale ricorso in appello, presso il Consiglio di Stato, per la revisione della suddetta sentenza di primo grado;
- che, tuttavia, risulta necessario dare evidenza del suddetto annullamento della norma di PUC, anche al fine di non generare equivoci su eventuali applicazioni della norma, ormai priva di efficacia;

Ritenuto opportuno mantenere traccia, nelle Norme Generali del PUC, dell'avvenuto annullamento, da parte del TAR della Liguria, della fattispecie “j” dei manufatti diversi dagli edifici, di cui all'art. 11 c. 23, sino alla infruttuosa scadenza dei termini per l'eventuale ricorso in appello per la revisione di detta sentenza, ovvero sino al pronunciamento del Consiglio di Stato, in caso di ricorso;

Visto, in particolare, l'art. 43 (Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato) della Legge Urbanistica Regionale 4 settembre 1997 n. 36, art. 43, che al punto 4 prevede: *“Il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce aggiornamento ed è effettuato mediante atti tecnici dei competenti uffici.”*;

Considerato, pertanto, che è possibile procedere, ai sensi della suddetta disciplina, a recepire la citata sentenza del T.A.R. della Liguria, *con determinazione dirigenziale*;

Ritenuto, pertanto:

- di prendere atto della sentenza del TAR Liguria n. 331/2025 del 29 gennaio 2025, pubblicata il 25 marzo 2025, che annulla la definizione di cui all'art. 11, c. 23 lettera “j” delle Norme Generali del PUC;
- di correggere il testo delle Norme Generali del PUC rappresentando con caratteri barrati la definizione di cui all'art. 11, c. 23 lettera “j”, e facendola seguire da indicazione della sentenza di annullamento, come rappresentato nell'allegato stralcio della pagina 13 delle Norme Generali;

- di disporre che il presente atto e l'elaborato del PUC di cui al punto precedente siano inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessi alla Regione e alla Città Metropolitana;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Nora Alba Bruzzone, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto della sentenza del TAR Liguria n. 331/2025 del 29 gennaio 2025, pubblicata il 25 marzo 2025, che annulla la definizione di cui all'art. 11, c. 23 lettera "j" delle Norme Generali del PUC;
2. di correggere il testo delle Norme Generali del PUC rappresentando con caratteri barrati la definizione di cui all'art. 11, c. 23 lettera "j", e facendola seguire da indicazione della sentenza di annullamento, come rappresentato nell'allegato stralcio della pagina 13 delle Norme Generali;
3. di disporre che il presente atto e l'elaborato del PUC di cui al punto precedente siano inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessi alla Regione e alla Città Metropolitana.

Il Dirigente
Arch. Nora Alba Bruzzone

TESTO ATTUALE

I manufatti diversi dagli edifici comprendono:

- a) Chioschi – manufatti posti su suolo privato o in concessione su suolo pubblico con funzione di servizio commerciale o di pubblico esercizio – la collocazione non deve essere episodica o disordinata e deve rispettare le visuali panoramiche percepibili dalle pubbliche vie;
- b) Piscine a carattere pertinenziale e invasi d'acqua da intendersi quali manufatti inseriti nel terreno realizzati nel rispetto della morfologia del terreno la cui collocazione deve essere prevista in posizione che determini contenute trasformazioni dell'andamento del suolo in particolare quando è costituito da fasce con muri di pietra a secco o compreso in zone di valore paesaggistico individuate dal Livello Paesaggistico Puntuale del PUC. Ove il contesto lo consenta, dovrà essere privilegiata la realizzazione di invasi dotati di sistema naturale di filtrazione per il trattamento delle acque. L'alimentazione dei sistemi di trattamento termici e sanitario delle acque dovrà essere alimentato facendo uso di impianti a energia rinnovabile, ove possibile.
- c) Depositi utensili agricoli – superficie coperta massima 12 mq – altezza massima alla gronda 2,30 m;
- d) Serre – ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o con struttura in muratura o metallica e con copertura di vetro e similari - realizzate nel rispetto della morfologia del terreno evitando il più possibile trasformazioni dell'andamento del suolo;
- e) Veranda per pubblici esercizi – manufatto destinato ad integrare funzionalmente un pubblico esercizio, mediante struttura metallica e/o tamponamento in vetro strutturale, coperto con materiali leggeri non calpestabili, posto su suolo privato o in concessione su suolo pubblico – la collocazione non deve essere episodica o disordinata e deve rispettare le visuali panoramiche percepibili dalle pubbliche vie;
- f) Pensiline- strutture generalmente a sbalzo, per lo più in ferro, acciaio, legno, ma anche di materie plastiche, per proteggere dalla pioggia, dal sole e da altri agenti atmosferici - larghezza massima 1,5 m, lunghezza massima 3,00 m;
- g) Ricovero per animali – superficie coperta massima 15 mq;
- h) Tettoie – spazi coperti privi di tamponamenti perimetrali salvo la parete cui vengono addossati – larghezza massima 2,50 m – lunghezza massima 5,00 m;
- i) Tettoie per attività produttive – spazi coperti privi di tamponamenti perimetrali salvo la parete cui vengono addossate – manufatti destinati ad integrare funzionalmente un'attività produttiva, dimensionati in

base alle esigenze di carattere funzionale;

- j) Attrezzature connesse alla pratica di discipline sportive ed attività motorie all'aria aperta, comprese le eventuali coperture di campi sportivi e piscine, realizzate con caratteristiche costruttive che assicurino leggerezza, trasparenza e smontabilità, funzionali alla sola protezione degli spazi dedicati all'esercizio dell'attività sportiva, eventualmente provviste di chiusure laterali solo se di carattere stagionale; sono altresì comprese eventuali tribune per il pubblico, se realizzate con strutture smontabili, nonché blocchi ad uso servizi e spogliatoi se realizzati con impiego di unità prefabbricate amovibili e idoneamente armonizzati con il contesto, in numero e dimensioni strettamente funzionali all'utilizzo dei campi gioco e all'organizzazione dell'attività sportiva. Tali manufatti sono consentiti negli ambiti e distretti ove è ammessa la realizzazione di servizi pubblici o privati ai sensi delle norme di conformità e di congruenza, nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale.

I manufatti diversi dagli edifici non possono essere oggetto di cambio d'uso.

24. Attrezzature balneari

Le attrezzature balneari sono definite negli artt. da 29 a 32 della L.R. n. 32/2014 e la relativa disciplina urbanistico-edilizia è contenuta nell'Ambito complesso per la valorizzazione del litorale.

25. Impianti tecnologici a rete e puntuali locali

Installazioni ed apparecchiature tecnologiche relative alla distribuzione dell'acqua ed alla successiva raccolta e depurazione, dell'energia elettrica comprese le relative cabine di trasformazione, gli impianti della pubblica illuminazione, del gas compresi i relativi eventuali serbatoi di stoccaggio locale, delle telecomunicazioni, della raccolta e smaltimento dei rifiuti, destinate a servire a livello locale il territorio comunale.

Le relative opere edilizie ed impianti sono ammesse su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme progettuali e di livello puntuale del PUC, relative agli interventi di sistemazione degli spazi liberi, dell'Ambito in cui ricadono.

26. Verde pensile

Il verde pensile può avere caratteristiche diverse a seconda della natura del luogo e delle finalità della realizzazione, comunque deve essere costituito da una serie di elementi che collaborano al fine di garantire le condizioni ambientali idonee alla presenza di vegetazione.

TESTO MODIFICATO

I manufatti diversi dagli edifici comprendono:

- a) Chioschi – manufatti posti su suolo privato o in concessione su suolo pubblico con funzione di servizio commerciale o di pubblico esercizio – la collocazione non deve essere episodica o disordinata e deve rispettare le visuali panoramiche percepibili dalle pubbliche vie;
- b) Piscine a carattere pertinenziale e invasi d'acqua da intendersi quali manufatti inseriti nel terreno realizzati nel rispetto della morfologia del terreno la cui collocazione deve essere prevista in posizione che determini contenute trasformazioni dell'andamento del suolo in particolare quando è costituito da fasce con muri di pietra a secco o compreso in zone di valore paesaggistico individuate dal Livello Paesaggistico Puntuale del PUC. Ove il contesto lo consenta, dovrà essere privilegiata la realizzazione di invasi dotati di sistema naturale di filtrazione per il trattamento delle acque. L'alimentazione dei sistemi di trattamento termici e sanitario delle acque dovrà essere alimentato facendo uso di impianti a energia rinnovabile, ove possibile.
- c) Depositi utensili agricoli – superficie coperta massima 12 mq – altezza massima alla gronda 2,30 m;
- d) Serre – ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o con struttura in muratura o metallica e con copertura di vetro e similari - realizzate nel rispetto della morfologia del terreno evitando il più possibile trasformazioni dell'andamento del suolo;
- e) Veranda per pubblici esercizi – manufatto destinato ad integrare funzionalmente un pubblico esercizio, mediante struttura metallica e/o tamponamento in vetro strutturale, coperto con materiali leggeri non calpestabili, posto su suolo privato o in concessione su suolo pubblico – la collocazione non deve essere episodica o disordinata e deve rispettare le visuali panoramiche percepibili dalle pubbliche vie;
- f) Pensiline- strutture generalmente a sbalzo, per lo più in ferro, acciaio, legno, ma anche di materie plastiche, per proteggere dalla pioggia, dal sole e da altri agenti atmosferici - larghezza massima 1,5 m, lunghezza massima 3,00 m;
- g) Ricovero per animali – superficie coperta massima 15 mq;
- h) Tettoie – spazi coperti privi di tamponamenti perimetrali salvo la parete cui vengono addossati – larghezza massima 2,50 m – lunghezza massima 5,00 m;
- i) Tettoie per attività produttive – spazi coperti privi di tamponamenti perimetrali salvo la parete cui vengono addossate – manufatti destinati ad integrare funzionalmente un'attività produttiva, dimensionati in

base alle esigenze di carattere funzionale;

- j) ~~Attrezzature connesse alla pratica di discipline sportive ed attività motorie all'aria aperta, comprese le eventuali coperture di campi sportivi e piscine, realizzate con caratteristiche costruttive che assicurino leggerezza, trasparenza e smontabilità, funzionali alla sola protezione degli spazi dedicati all'esercizio dell'attività sportiva, eventualmente provviste di chiusure laterali solo se di carattere stagionale; sono altresì comprese eventuali tribune per il pubblico, se realizzate con strutture smontabili, nonché blocchi ad uso servizi e spogliatoi se realizzati con impiego di unità prefabbricate amovibili e idoneamente armonizzati con il contesto, in numero e dimensioni strettamente funzionali all'utilizzo dei campi gioco e all'organizzazione dell'attività sportiva. Tali manufatti sono consentiti negli ambiti e distretti ove è ammessa la realizzazione di servizi pubblici o privati ai sensi delle norme di conformità e di congruenza, nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale. (lettera annullata dal TAR Liguria con Sentenza n. 331/2025 del 25/03/2025)~~

I manufatti diversi dagli edifici non possono essere oggetto di cambio d'uso.

24. Attrezzature balneari

Le attrezzature balneari sono definite negli artt. da 29 a 32 della L.R. n. 32/2014 e la relativa disciplina urbanistico-edilizia è contenuta nell'Ambito complesso per la valorizzazione del litorale.

25. Impianti tecnologici a rete e puntuali locali

Installazioni ed apparecchiature tecnologiche relative alla distribuzione dell'acqua ed alla successiva raccolta e depurazione, dell'energia elettrica comprese le relative cabine di trasformazione, gli impianti della pubblica illuminazione, del gas compresi i relativi eventuali serbatoi di stoccaggio locale, delle telecomunicazioni, della raccolta e smaltimento dei rifiuti, destinate a servire a livello locale il territorio comunale.

Le relative opere edilizie ed impianti sono ammesse su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme progettuali e di livello puntuale del PUC, relative agli interventi di sistemazione degli spazi liberi, dell'Ambito in cui ricadono.

26. Verde pensile

Il verde pensile può avere caratteristiche diverse a seconda della natura del luogo e delle finalità della realizzazione, comunque deve essere costituito da una serie di elementi che collaborano al fine di garantire le condizioni ambientali idonee alla presenza di vegetazione.